



32124-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2559/2020
GIACOMO ROCCHI		CC - 16/10/2020
ROBERTO BINENTI		R.G.N. 14357/2020
STEFANO APRILE		
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda di affidamento terapeutico, avanzata, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, da (omissis).

A ragione della decisione osservava che vi era il fondato sospetto che il condannato avesse strumentalmente assunto le sostanze stupefacenti onde consentire di riscontrare la positività nel certificato rilasciato dal SERD in data 14.6.2019, tenuto conto che allo stesso era stata diagnosticata la condizione di dipendenza nell'anno 2016 e che la successiva certificazione del 2019 era fondata principalmente su esami tossicologici che, però, segnalano l'assunzione di cocaina nel periodo compreso tra il quinto ed il sesto mese precedente alla data del prelievo eseguito in data 28.3.2019. In ogni caso, proseguiva il Tribunale, la

misura richiesta non era idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del ^(omissis),
evidenziata non solo dal certificato penale dai carichi pendenti per reati commessi
fino al 2018, ma anche dalle informative di pubblica sicurezza da cui si evince un
periodo di latitanza e ripetute frequentazioni con esponenti della criminalità
organizzata di Cerignola.

2. Avverso l'ordinanza il ^(omissis) ha proposto, per il tramite del difensore di
fiducia avv. ^(omissis), ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con
cui denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309 del
1990.

Secondo il ricorrente, Il Tribunale, in palese violazione dei principi giuridici
espressi dalle norme appena citate, ha fondato il giudizio sulla carenza di attualità
della condizione di tossicodipendenza su un mero sospetto, valorizzando il distacco
temporale tra la diagnosi del 2016 e l'esito degli esami tossicologici del 2019 che,
tuttavia, si limitano ad attestare un'ultima assunzione nel quinto o sesto mese
precedente al prelievo esclusivamente per la lunghezza del capello sottoposto ad
esame. Ha, inoltre, ignorato che l'équipe del carcere di Trani, ove il ^(omissis) si
trova detenuto, ha segnalato la necessità di inserirlo in una comunità residenziale
proprio per risolvere le problematiche legate alla condizione di tossicodipendenza
e che il responsabile di detta comunità ha dato atto della dipendenza cronica da
stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso propone motivi estranei al vaglio di legittimità e comunque
manifestamente infondati sicché deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che l'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel disciplinare
l'affidamento terapeutico, prevede che, se la pena detentiva deve essere eseguita
nei confronti di persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può
chiedere di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato
con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata. La
misura può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro
anni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata,
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la
quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o




alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.

Il Tribunale di sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico soltanto se, all'esito dell'esame della personalità del tossicodipendente ancorata ad elementi oggettivamente sintomatici, sia in grado di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'idoneità del programma di recupero non solo a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale ma anche ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte, dovendo anche questa misura alternativa assicurare la prevenzione dei reati (Sez. 1, n. 9320 del 01/02/2011, Matarrese, Rv. 249884; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982); sicché l'affidamento in prova per fini terapeutici non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665).

Quanto alla verifica del presupposto soggettivo dello stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza, anche se certificato da struttura sanitaria pubblica, il Tribunale può motivatamente escluderne la sussistenza per esempio quando emerge l'assenza di terapie di sostegno o di supporto e di segni fisici di intossicazione ed astinenza (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328)

2. Nel caso in scrutinio, il Tribunale, ha fatto buon governo degli illustrati principi e ha posto a corredo della decisione un apparato motivazionale esaustivo e comunque privo dei denunziati vizi di contraddizione e illogicità. Ha, infatti, desunto il pericolo attuale di recidivanza nonché l'inidoneità del programma di recupero a garantire l'effettiva risocializzazione non solo dal passato criminale del condannato e, in particolare, dall'epoca, non eccessivamente risalente (anno 2016), in cui era stato commessi i reati oggetto della sentenza posta in esecuzione (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione ed evasione), e dai numerosi carichi pendenti per reati in ipotesi commessi fino all'ottobre 2018, ma anche da elementi, più recenti e presenti, come la recente sottoposizione a misura cautelare, peraltro successiva ad un periodo di latitanza, la revoca di precedenti misure alternative per fatto colpevole del condannato nonché i rapporti mai interrotti con pregiudicati della malavita cerignolese.

Quanto all'assenza della condizione attuale di tossicodipendenza, essa è stata desunta non da una congettura ma da un dato contenuto nella documentazione allegata dalla difesa ossia l'assunzione di stupefacente in epoca non prossima all'ultima certificazione.



A tali rilievi la difesa ricorrente oppone, nella sostanza, un nuovo e diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali, già presi in esame e valutati dal Tribunale senza incorrere in vizi logici evidenti, ritenendoli maggiormente significativi ai fini del giudizio prognostico.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Angela Tardio

